



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 maggio 2011
(OR. en)**

9189/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0180 (NLE)**

**AVIATION 105
RHJ 5
RELEX 398**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI
GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO, concernente la conclusione dell'accordo euromediterraneo
nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del

**concernente la conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore
del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettere a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8,
primo comma,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione europea ha negoziato, a nome dell'Unione e degli Stati membri, l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro ("accordo").
- (2) L'accordo è stato firmato il 15 dicembre 2010, in conformità della decisione 2011/181/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro¹.
- (3) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione.

¹ GU L 79 del 25.3.2011, pag. 1.

- (4) È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se opportuno, le modalità per porre fine all'accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure adeguate per la partecipazione dell'Unione e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell'articolo 21 dell'accordo e alle procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 22 dell'accordo, nonché per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo relative alla sicurezza.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione

1. L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro ("accordo"), è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.*
2. Una volta espletate le procedure interne per l'entrata in vigore dell'accordo, i singoli Stati membri consegnano al segretariato generale del Consiglio la nota diplomatica prevista dall'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo.
3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a consegnare alla Giordania le note diplomatiche di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo a nome dell'Unione¹.

* Cfr. doc. st 14366/10.

¹ La data di entrata in vigore sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 2

Denuncia

La decisione di porre fine all'accordo e di notificare tale decisione alla Giordania conformemente all'articolo 27 dell'accordo e la decisione di ritirare tale notifica sono prese dal Consiglio, a nome dell'Unione e degli Stati membri, che si pronuncia all'unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 3

Comitato misto

1. L'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 21 dell'accordo da rappresentanti della Commissione e da rappresentanti degli Stati membri.
2. La posizione che l'Unione e gli Stati membri devono adottare in sede di comitato misto riguardo alle modifiche dell'allegato III o dell'allegato IV dell'accordo in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, dell'accordo e su questioni di competenza esclusiva dell'Unione che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione previa notifica al Consiglio e agli Stati membri.

3. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto aventi effetti giuridici che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione, la posizione che l'Unione e gli Stati membri devono adottare è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dai trattati UE non dispongano altrimenti.
4. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri, la posizione dell'Unione e degli Stati membri è adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su una proposta della Commissione o degli Stati membri, salvo nei casi in cui uno Stato membro abbia informato il segretariato generale del Consiglio entro un mese dall'adozione di tale posizione di poter accettare la decisione adottata dal comitato misto solo con il consenso dei suoi organi legislativi.
5. La posizione dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito del comitato misto è presentata dalla Commissione, ad eccezione delle materie di competenza esclusiva degli Stati membri, nel qual caso è presentata dal presidente del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione..

Articolo 4
Risoluzione delle controversie

1. La Commissione rappresenta l'Unione e gli Stati membri nei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 22 dell'accordo.
2. La decisione di limitare, sospendere o revocare diritti o privilegi a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'accordo, è presa dal Consiglio su proposta della Commissione.
Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 22 dell'accordo su materie di competenza dell'Unione europea è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 5
Comunicazioni alla Commissione

1. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di un vettore aereo che intendono adottare a norma dell'articolo 4 dell'accordo.
2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 13 (Sicurezza aerea) dell'accordo.
3. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 14 (Protezione della navigazione aerea) dell'accordo.

Articolo 6
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente
